

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1918

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAPONE, CORMEGNA, PEPE, NAPOLI,
FRONZUTI, GEI, BELLONI, LA RUSSA, BONANSEA, DEMASI
e COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1995

Ordinamento della professione di terapeuta occupazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il terapeuta occupazionale è il professionista che opera nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione per il trattamento dei soggetti affetti da malattie o da disordini fisici, psichici e sensoriali e con disabilità temporanee e permanenti. Tale figura professionale applica a scopo terapeutico tecniche selezionate, individuali e di gruppo, quali attività espressive, artigianali, di gioco, della vita quotidiana, e altre, e provvede alla scelta, alla ideazione e alla realizzazione di apparecchi di ortesi, ausili e attrezzature speciali e al loro impiego, al fine di favorire il recupero delle funzioni, di compensare gli aspetti patologici residui e di favorire il reinserimento sociale e lavorativo, proponendo, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita.

Il terapeuta occupazionale effettua una valutazione funzionale, psicologica e prelaborativa dell'individuo, definisce il piano di trattamento, curandone l'attuazione e verificandone i risultati; nell'ambito delle sue competenze promuove azioni educative presso il soggetto in trattamento, la famiglia e la collettività.

Dal panorama europeo e mondiale emerge che la professione del terapeuta occupazionale trova un ampio riconoscimento; anche l'iter formativo è chiaramente regolamentato secondo gli *standards* della Federazione mondiale dei terapeuti occupa-

zionali. Questi prevedono un corso di studi della durata di almeno tre anni, che può giungere a cinque laddove sia prevista la laurea, il *master* ed il dottorato.

In Italia, con decreto 14 settembre 1994, n. 741, il Ministro della sanità, nell'individuare le figure professionali dell'area della riabilitazione, ha ritenuto che esse potessero ricondursi tutte ad un'unica figura, quella del fisioterapista. Il decreto prevede, infatti, che il terapeuta occupazionale sia in possesso del diploma universitario di fisioterapista, ed abbia ottenuto la specializzazione in terapia occupazionale attraverso la formazione complementare. Il decreto ha però mostrato di ignorare che con decreto del Presidente della Repubblica del 4 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1988, è stata istituita, presso l'Università degli studi di Milano, una «scuola diretta a fini speciali per terapeuti della riabilitazione (terapia occupazionale)», che «rilascia il diploma in terapeuti della riabilitazione a indirizzo occupazionale».

Urge, pertanto, in linea con la gran parte dei Paesi del mondo, la creazione del profilo professionale di «terapeuta occupazionale», con una formazione specifica di almeno tre anni. Questa azione contribuirebbe a portare la riabilitazione italiana ad un livello europeo e mondiale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Definizione della terapia occupazionale e della professione di terapeuta occupazionale)

1. La terapia occupazionale è un'attività di prevenzione, cura e riabilitazione per il trattamento dei soggetti affetti da malattie o disordini fisici, psichici e sensoriali e con disabilità temporanee o permanenti.

2. Il terapeuta occupazionale è il professionista abilitato all'esercizio della terapia occupazionale di cui al comma 1.

Art. 2.

(Competenze del terapeuta occupazionale)

1. Coloro che ricoprono la funzione di terapeuta occupazionale sono abilitati a compiere su prescrizione medica i seguenti atti professionali:

a) valutazione funzionale, psicologica e prelaborativa dell'individuo;

b) definizione del piano di trattamento;

c) attuazione dello stesso attraverso attività espressive, artigianali, di gioco, della vita quotidiana ed altre;

d) scelta, ideazione, realizzazione ed impiego di apparecchi di ortesi, ausili e attrezzature speciali;

e) attività volte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo proponendo, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita.

Art. 3.

(Formazione)

1. La formazione del terapeuta occupazionale viene effettuata da università, strut-

ture sociali e sanitarie ed enti pubblici o privati.

2. I contenuti della formazione, per la quale è *imprescindibile*, oltre all'aspetto teorico, un tirocinio che comporti un ampio e profondo lavoro di formazione personale e di formazione pratica, sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Enti pubblici o privati, diversi dall'università, per istituire scuole o corsi di formazione per terapisti occupazionali devono richiedere l'autorizzazione presentando nelle competenti sedi regionali apposita domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario e dalla documentazione dalla quale emerga il possesso dei mezzi tecnici e didattici idonei all'effettuazione dei corsi nonchè del personale necessario al raggiungimento dei fini della scuola.

4. Possono chiedere l'autorizzazione enti, associazioni e istituti privati aventi i seguenti requisiti:

a) enti e associazioni costituiti ai sensi degli articoli 12 e 36 del codice civile, che esplicano attività sociale e didattica;

b) enti, associazioni e istituti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

5. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per terapisti occupazionali, nonchè l'approvazione del relativo ordinamento, avviene mediante decreto della giunta regionale, la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi regionali in materia. Gli enti, le associazioni e gli istituti che intendono chiedere l'autorizzazione, avendo i requisiti indicati al comma 4, debbono presentare domanda secondo le disposizioni regionali in materia, documentando l'eventuale attività formativa pregressa.

Art. 4.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di terapeuta occupazionale è necessario essere

iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo di terapeuta occupazionale al termine di uno dei corsi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

(Ordine dei terapisti occupazionali)

1. È istituito l'Ordine dei terapisti occupazionali.

2. All'Ordine appartengono i terapisti occupazionali iscritti all'Albo nazionale dei terapisti occupazionali. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono esercitate dall'Ordine ai sensi della presente legge.

3. L'Ordine dei terapisti occupazionali è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo professionale)

1. È istituito, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, l'Albo nazionale dei terapisti occupazionali.

Art. 7.

(Iscrizione all'Albo)

1. L'Albo dei terapisti occupazionali è strutturato a livello nazionale.

2. Per essere iscritti all'Albo occorre:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti.

3. Per l'iscrizione all'Albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredata dai documenti di rito.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.

5. L'Albo viene redatto in ordine cronologico e secondo le deliberazioni delle iscrizioni e, per ciascun iscritto, precisa cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero d'ordine di iscrizione.

Art. 8.

(Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 6 è obbligatoria nei casi di:

- a) rinuncia da parte dell'iscritto;
- b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) mancanza di anche uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 7.

Art. 9.

(Regolamento dell'Albo)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'Albo e sono altresì disciplinati l'istituzione della sede dell'Ordine, i rispettivi organi, nonchè le procedure elettorali.

Art. 10.

(Formazione dell'Albo ed elezione per gli organi dell'Ordine)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'Albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 11. I commissari sono scelti tramite sorteggio da

un elenco di nominativi forniti dall'Associazione italiana di terapia occupazionale (AITO). Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'Albo.

2. Il commissario preposto alla formazione dell'Albo, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 11, indice le elezioni per il Consiglio nazionale e per gli altri organi dell'Ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.

Art. 11.

(Iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione)

1. L'iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione della presente legge è consentita su domanda, da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 10, a:

a) coloro che hanno conseguito il titolo di terapeuta occupazionale al termine di un corso triennale giuridicamente riconosciuto;

b) coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in terapia occupazionale al termine di un corso annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;

c) coloro che hanno frequentato un corso triennale di terapeuta occupazionale istituito presso enti od associazioni private che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma, che deve comprendere la formazione personale, teorica ed il tirocinio, il superamento dell'esame finale, nonchè lo svolgimento per almeno due anni delle attività di cui all'articolo 2.

